

## Comunicazione del 5 novembre 2018 – Operazioni di finanziamento verso la cessione dei trattamenti di fine servizio (TFS). Chiarimenti segnaletici.

### 1. Il quesito

Sono stati chiesti chiarimenti circa le modalità di segnalazione - nella Centrale dei Rischi, nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nella rilevazione dei tassi effettivi globali medi - dei finanziamenti concessi a fronte della cessione degli importi spettanti a titolo di trattamento di fine servizio (TFS) ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 <sup>(1)</sup>.

In particolare, l'operazione in esame prevede la concessione di un finanziamento a fronte della cessione del TFS che il dipendente vanta al termine del rapporto di lavoro nei confronti dell'Ente pensionistico (debitore terzo ceduto) che ne garantisce il rimborso <sup>(2)</sup>.

### 2. La risposta

Con riferimento alla **Centrale dei Rischi**, il finanziamento a fronte della cessione del TFS, avendo una fonte di rimborso predeterminata, va segnalato a nome del dipendente nei *rischi autoliquidanti* con "tipo attività" 64 "altri rischi autoliquidanti" e importi dell'accordato, accordato operativo e utilizzato inizialmente pari all'importo del finanziamento deliberato. Successivamente, gli importi dei rischi autoliquidanti saranno valorizzati secondo quanto previsto contrattualmente dal piano di rimborso. Il valore nominale del credito acquisito dall'intermediario è segnalato - a nome del debitore terzo ceduto - nella sezione informativa "*crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti*"; nella variabile di classificazione "censito collegato" va indicato il codice censito del dipendente.

Con riferimento alle **segnalazioni statistiche di vigilanza**, l'operazione di finanziamento in esame va rilevata in base alla pertinente forma tecnica. A titolo di esempio, il finanziamento erogato nella forma di un prestito personale con piano di ammortamento va segnalato nelle seguenti sottovoci:

- 58005.34 "Finanziamenti – verso clientela: prestiti personali" delle segnalazioni individuali delle banche (Circolare n. 272 "Matrice dei conti");
- 40612.16 "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela - carte di credito, prestiti personali e cessione del quinto" delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata (Circolare n. 115 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata");
- 46168.12 "Altre informazioni su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela – crediti al consumo" delle segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari (Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL").

Criteri analoghi vanno seguiti ai fini dell'informativa prevista nella **nota integrativa del bilancio**.

<sup>1</sup> Come modificato dal comma 49 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla Legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10. Per TFS si fa riferimento, ad esempio, alle indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio.

<sup>2</sup> Il riconoscimento del TFS da parte dell'Ente pensionistico è effettuato secondo le modalità di pagamento previste dal D.L. 31 maggio 2010, n.78 (cfr. commi da 7 a 9 dell'art. 12).

Con riferimento alla **rilevazione dei tassi effettivi globali**, il tema della categoria di operazioni in cui includere i finanziamenti a fronte di cessione del TFS sarà trattato nelle nuove Istruzioni per la Rilevazione dei TEGM da porre in consultazione pubblica.